



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 40

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>BIELLI</u> | <u>STEFANO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>DE RENZIS</u> | <u>LUISA</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>GARUFI</u> | <u>CATERINA</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA
di ROMA
Commissione Tributaria Provinciale
via Labicana n. 123 - 00184 ROMA

- sul ricorso n. depositato il 20/03/2018
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 395064 TARI
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 403628 TARI
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 420732 TARI 2012
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 420733 TARI
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 437679 TARI
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 446335 TARI
- contro:
AMA SPA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
PERCIBALLI AVV. LAILA
VIA TOMMASO CAMPANELLA 41 00195 ROMA RM

SEZIONE

N° 40

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

13/12/2018 ore 11:30

N°

1475/40/2019

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 1 FEB 2019

Il Segretario

[Signature]

[Signature]

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 20.03.2018, ha impugnato sei avvisi di accertamento, notificati il 3.01.2018, e contestuale richiesta di pagamento della complessiva somma pari ad € 6.746,74 con riferimento alle annualità della Ta.RI. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.

La parte ricorrente ha esposto di avere provveduto al pagamento degli importi indicati negli impugnati avvisi, con riferimento alle richieste annualità Ta.RI sull'immobile, sito in Roma- , e ciò a mezzo di bollettini postali, intestati alla sorella di cui ella era unica erede.

Ciò premesso, la ricorrente ha eccepito:

- l'illegittimità di tali avvisi di accertamento, in quanto duplicano un credito già onorato.
- illegittimità delle sanzioni e degli interessi, perché applicati su importi non dovuti;
- la violazione degli artt. 3 e 5 del DLg n. 472 del 1997, non potendo essere punita con sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, non potendo la sua condotta essere qualificata negligente, imprudente o imperita, né tanto meno come infedele dichiarazione;
- la violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 212 di 2000 (c.d. Statuto del contribuente), non essendo gli atti impugnati rispondenti ai criteri di chiarezza e motivazione e non essendo stati improntati i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria al principio della collaborazione e buone fede;
- la violazione dell'onere della prova ex art. 2697, comma 1, cod.civ. circa la fondatezza delle pretese azionate e conseguente violazione del principio del contraddittorio.

In conclusione la parte ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento totale degli avvisi di accertamento e, in via subordinata, l'annullamento parziale degli stessi con la decurtazione degli importi relativi alle sanzioni e agli interessi.

2. Non risulta costituita l'AMA.

La vertenza è venuta in decisione all'udienza del 13 dicembre 2018.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La ricorrente, quale erede unica della sorella, divenuta soggetto passivo del tributo, ha dimostrato di avere regolarmente effettuato il pagamento delle annualità successive al decesso della "de cuius" in data 31.3.2003.

L'avvenuto adempimento delle annualità Ta.RI dal 2012 al 2017 comporta l'estinzione di ogni pretesa da parte dell'AMA, sebbene i versamenti siano avvenuti a mezzo bollettini intestati alla dante causa

Tale adempimento non può dirsi inficiato dall'omessa comunicazione all'AMA - secondo le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento (cfr. regolamento approvato con deliberazione comunale del 20.03.2015 n. 12) - dei dati identificativi della ricorrente nella veste di nuova intestataria dell'utenza, trattandosi di mero profilo di carattere amministrativo.

L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore procuratore antistatario.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso;

Condanna AMA S.p.A. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre spese forfetarie del 15%, oltre accessori, con distrazione a favore dell'avv. Laila Perciballi dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Roma il 13 dicembre 2018

Il giudice relatore estensore



Il Presidente
(Stefano Bielli)

